COMMISSIONE V

DIFESA

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione tra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate. (357). 95

PRESIDENTE 95, 97, 100
ZACCAGNINI, *Relatore* 96, 97, 99
BOTTONELLI 97, 98, 100
VOCINO 97, 100
SALIZZONI 98
ORTONA 98, 99
COPPI ALESSANDRO 98
VALENTI 98, 100
ROVEDA 99
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 100

Votazione segreta:

PRESIDENTE 101

La seduta comincia alle 11,20.

Sono presenti:

Azzi, Biagioni, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fusi, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Latorre, Lombardi Carlo, Ortona, Pietrosanti, Pratolongo, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola, Valenti, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

VALENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione tra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate. (357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione tra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

Il disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Invito il Relatore, onorevole Zaccagnini, a svolgere la sua relazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non è stata per me cosa facile orientarmi su questo disegno di legge. Cercherò di esser breve e di dar conto del significato del provvedimento che siamo invitati a deliberare.

In data 30 novembre 1946, con decreto n. 736, veniva concesso all'associazione italiana della Croce Rossa, e all'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta la facoltà di tenere in servizio dopo il 15 aprile 1946 il personale occorrente alla gestione dei servizi sanitari e servizi direttamente connessi ad essi, delegati dai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946.

L'articolo 3 di tale decreto n. 736 stabilisce che i personali militari e le infermiere volontarie, rientranti nel contingente fissato per ciascuna delle associazioni dal Ministro della difesa, sono considerati trattenuti in servizio per esigenze di carattere eccezionale. All'articolo 5, primo comma, si stabilisce perciò che « il servizio effettivamente prestato dai personali militari e dalle infermiere volontarie di cui all'articolo 3, è valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato ». È data però facoltà a detto personale, con l'ultimo comma dello stesso articolo 5, di optare nel caso d'infermità dipendente da causa di servizio « per il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 37 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 se personale della Croce Rossa Italiana e dal primo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1938, n. 23 se personale del Sovrano Militare Ordine di Malta », articoli che prevedono l'assicurazione, a cura delle rispettive associazioni, per infortuni e malattie contratte in servizio e per causa di servizio dal personale chiamato in servizio in tempo di pace.

Si è voluto, cioè, lasciare a questo personale trattenuto in servizio per esigenze di carattere eccezionale, in stretta correlazione, indubbiamente, con lo stato di guerra, la facoltà di scegliere fra il trattamento previsto appunto per il servizio prestato in tempo di guerra, e disciplinato dal comma secondo dell'articolo 37, e quello previsto per servizio prestato in tempo di pace, disciplinato dal comma primo del medesimo articolo 37 del decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 484.

È chiaro però che affinché tale facoltà di opzione tra l'uno e l'altro trattamento potesse essere praticamente operante, dovrebbe aversi da parte delle Associazioni interessate una forma di assicurazione, secondo quanto stabilisce il primo comma dell'articolo 37, che possa risultare preferibile al trattamento di pensione come previsto dall'articolo 5, primo comma del decreto 30 novembre 1946, n. 736, ciò che in realtà non è. Mentre infatti le associazioni interessate sono riuscite a provvedere all'assicurazione per il tempo di pace del loro personale contro il rischio di infortuni, non sono mai riuscite a ottenere con le società assicuratrici forme soddisfacenti di assicurazione contro il rischio di malattie. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie assicuratrici sono restie ad assumere il rischio assicurativo di questo personale, sia perché è mal definibile il limite preciso della sua sfera di copertura, sia perché il rischio stesso è notevolmente elevato per il fatto che le associazioni della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta arruolano anche personale di età avanzata e in non perfette condizioni di idoneità fisica. È noto, infatti, che possono concorrere all'arruolamento nel personale della Croce Rossa Italiana i cittadini non soggetti a chiamata alle armi per aver superato il 55° anno di età, che non abbiano compiuto il 60° anno per il personale di assistenza ed il 65° per il personale direttivo e i cittadini riformati riconosciuti da visita medica idonei al servizio della Croce Rossa Italiana (articolo 5 del regio decreto 5 febbraio 1936, n. 484). Ciò porta di conseguenza che qualora le associazioni interessate intendessero concludere con le compagnie assicuratrici una forma di assicurazione che potesse risultare preferibile al trattamento di pensione, esse dovrebbero, secondo previsioni fatte, affrontare un onere che non potrebbero assolutamente con i propri mezzi sopportare, onere che si aggira attorno ai 40-50 milioni. Né tale onere potrebbe logicamente riversarsi sullo Stato che già offre la facoltà di valersi del vigente sistema delle pensioni, riconoscendo il servizio prestato, ad ogni effetto di pensione, come prestato allo Stato. Concludendo, vista la pratica inattuabilità della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1946, n. 736, la quale per essere resa operante verrebbe a gravare di un onere insostenibile le associazioni interessate e considerato che il personale interessato è ugualmente tutelato dagli altri due commi dello stesso articolo 5, si ritiene che unica pratica soluzione di questo problema possa essere l'abrogazione, dalla data in cui ha avuto effetto (16 aprile 1946), dell'ultimo comma di tale articolo 5. Per questi

motivi chiedo che il presente disegno di legge venga approvato.

BOTTONELLI. In questa sede desidero ripetere quanto ho detto in altra occasione sulla necessità che alla Commissione sia fornita una documentazione relativa ad ogni disegno di legge che ci metta in grado di renderci conto di che cosa è proposto e di che cosa dobbiamo sancire.

Rilevo, a proposito di questo disegno di legge, una specie di contraddizione. Si parla di una facoltà di opzione che evidentemente prevede implicitamente una possibilità di migliori condizioni a favore di dipendenti della Croce Rossa Italiana e dell'Ordine di Malta qualora siano arruolati. Però si dice, in base ai motivi cui ha brevemente accennato l'onorevole relatore, essere estremamente difficile che queste migliori condizioni possano attuarsi, e, quindi, si propone di abolire questa clausola che è praticamente inoperante.

Allora, in me sorge un dubbio: questa disposizione a favore di chi è diretta? Forse queste associazioni, che per diritto di opzione sarebbero tenute a stipulare determinati contratti di assicurazione nei confronti di questi dipendenti, appunto perché ciò comporta rischi, attraverso questa proposta vogliono stornare la possibilità di oneri? Questa domanda pongo e, poiché non ho elementi per dare un giudizio concreto, rinnovo la richiesta che quando ci si sottopongono i disegni di legge ci sia messo a disposizione tutto il materiale necessario. È vero che è anche dovere dei deputati procurarselo, ma non sempre la cosa è facile; la Camera, come organizzazione, dovrebbe quindi offrire a tutti i membri delle Commissioni le più larghe possibilità per facilitare il loro lavoro. Su ciò richiamo l'attenzione del Presidente affinché si faccia portavoce di questa esigenza presso la Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Bottonelli nel suo intervento ha chiesto spiegazioni sul disegno di legge: gli saranno fornite dall'onorevole relatore.

Per il resto ho già comunicato agli onorevoli colleghi che la Presidenza della Camera ha disposto perché in occasione delle discussioni in Commissione sia approntata tutta la necessaria documentazione. In questo caso, infatti, la documentazione è a disposizione.

Prego comunque gli onorevoli deputati di documentarsi anche per proprio conto attraverso la biblioteca e l'archivio della Camera. A parte ciò, i nostri relatori offrono sempre accurate relazioni; ed anche in questa occasione il collega relatore, onorevole Zaccagnini, non ha mancato di citare tutti i precedenti di legge.

Non credo che i colleghi avrebbero potuto trovare documentazione più esauriente.

VOCINO. Desidererei avere notizia della relazione che accompagnava il disegno di legge quando è stato presentato al Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La relazione ministeriale al Senato reca: « L'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, ha dichiarato valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato, il servizio prestato dal personale militare e dalle infermiere volontarie dell'associazione italiana della Corce Rossa e dell'associazione dei Cavalieri Italiani dell'Ordine di Malta presso gli stabilimenti sanitari a razionamento civile affidati in gestione a dette associazioni.

« Al personale di cui sopra è stata però concessa, con l'ultimo comma dello stesso articolo 5, la facoltà di optare, nel caso di infermità dipendente da causa di servizio, per il trattamento previsto, rispettivamente per il personale delle due associazioni, dal 1° comma dell'articolo 37 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 e dal 1° comma dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1938, n. 23 (assicurazione contro gli infortuni e malattie contratte in servizio e per causa di servizio in tempo di pace).

« Mentre però si è potuto provvedere all'assicurazione del personale per il tempo di pace contro il rischio degli infortuni, non si è mai riusciti a concretare con le società assicuratrici una sodisfacente forma di assicurazione contro il rischio delle malattie.

« Dette società, infatti, non gradiscono assumere il rischio delle malattie a causa dell'incertezza che esso presenta per una precisa delimitazione. É da notare inoltre che nel caso di cui trattasi il rischio sarebbe molto elevato perché le associazioni della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta arruolano anche personale di età avanzata ed in condizioni fisiche non perfette.

« Anche dopo l'emanazione del suddetto decreto legislativo n. 736, le associazioni interessate hanno preso contatti con varie compagnie di assicurazioni, ma sempre con esito negativo. Sulla base degli elementi raccolti si è potuto stabilire che per una assicurazione che possa risultare preferibile al trattamento di pensione ognuna delle due associazioni dovrebbe, nella più favorevole delle previsioni, accollarsi un onere finanziario per l'ammontare di decine di milioni.

« Ora le associazioni non potrebbero affrontare questo nuovo onere con i propri mezzi, né lo Stato avrebbe convenienza di assumere indirettamente spese maggiori di quelle rappresentate dal vigente sistema delle pensioni. D'altra parte non sarebbe il caso di ridurre l'assicurazione entro limiti che renderebbero del tutto inoperante la facoltà di opzione concessa dall'articolo 5 del decreto numero 736.

« Del resto sembra potersi affermare che tale articolo ha tratto origine da presupposti forse non sufficientemente a suo tempo considerati. Infatti, prendendo per esempio la situazione del personale della Croce Rossa, si osserva che l'articolo 37 del decreto n. 484, prevede al 1° comma, la applicazione di un sistema assicurativo per il personale della associazione richiamato per il tempo di pace, per servizi cioè di massima assunti dagli interessati volontariamente, svolgentisi in condizioni normali e con rischi minimi e, in ogni caso, di servizi non prestati allo Stato.

« Il decreto 30 novembre 1946, n. 736, ha invece disciplinato servizi obbligatorî, diretta conseguenza del cessato stato di guerra, resi per conto e a carico dello Stato, che rientravano, invece, per il loro indubbio carattere post-bellico, nei criteri informatori del secondo comma del citato articolo 37, il quale stabilisce che il servizio prestato in tempo di guerra è considerato, ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato.

« L'aver voluto abbinare nell'articolo 5 del decreto n. 736, i concetti di pensione e di assicurazione, ha costituito una eccezione, che ha dato luogo a difficoltà ed incertezze quanto mai intralcianti nell'applicazione della norma, la quale si è in definitiva dimostrata, come si è detto, praticamente inapplicabile e dannosa agli interessi delle associazioni e dello Stato.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene soluzione migliore abrogare dalla data in cui ha avuto effetto (16 aprile 1946) l'ultimo comma del citato articolo 5 ».

VOCINO. Mi pare che questa relazione non sia convincente perché, mentre ha per noi scarsa rilevanza l'eventuale onere delle assicurazioni, non ci risultano chiare le vere ragioni che motivano la richiesta di soppressione del comma, che io sono del parere di non abrogare.

SALIZZONI. Sono invece di parere contrario a quello dell'onorevole Vocino. Mi pare che effettivamente, da quanto abbiamo potuto ricavare dalla relazione svolta dall'onorevole Zaccagnini e dalla relazione del Senato, sia chiaro che la facoltà concessa ai dipendenti della Croce Rossa Italiana ed al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta (cioé la possibilità di una opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione) non è stata operante per le ragioni che ci ha esposte l'onorevole relatore. Tutti ne possiamo essere convinti: basta avere un po' di esperienza dell'attività assicurativa. Tanto più se si considera che in questo caso i dipendenti da assicurare sono piuttosto avanti negli anni e per di più si trovano in condizioni di salute non buone, trattandosi di personale riformato. In sostanza noi qui siamo chiamati a rimediare (non dico a correggere) un errore che venne commesso quando la legge fu formulata in un primo tempo, cioé quando venne prevista una opzione che non era possibile esercitare da parte di questi dipendenti. Per questi motivi, io penso che noi possiamo con tutta sicurezza approvare il disegno di legge.

ORTONA. Desidero riallacciarmi a quanto ha detto il collega Vocino: effettivamente vi è qualcosa non troppo chiara. Sia la relazione ministeriale, sia il collega Zaccagnini nella sua relazione affermano che si tratta di un comma che non serve, non è operante, e quindi da abrogarsi. Ma se è inoperante la norma, a maggior ragione è inutile l'abrogazione. Quindi mi pare che ci sia qualcosa che sfugge alla nostra attenzione.

COPPI ALESSANDRO. Desidero fare una osservazione a proposito dell'inutilità della norma. Occorre intendersi: quando una norma di legge esiste, può anche considerarsi relativamente inoperante nel senso che coloro i quali hanno diritto di valersene in linea generale non se ne avvalgono. Questo non toglie però affatto che, se qualcuno intende valersene, se ne può valere: e siccome questo può dar luogo agli inconvenienti illustrati dal relatore e dal collega Salizzoni, è bene abrogarla.

VALENTI. Sono d'accordo con il Relatore e con l'onorevole Coppi. Rilevo anzitutto che secondo quanto mi è stato assicurato dall'onorevole Sottosegretario di Stato, nessuno finora ha chiesto un trattamento diverso dalla pensione, mentre l'articolo 8 del decreto 30 novembre 1946, n. 736, reca che il decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Mi permetto inoltre di far presente una osservazione di diritto: non credo che lo Stato possa assumere, in conseguenza di un determinato rapporto di servizio, due distinti impegni: pensione da un lato e assicurazione dall'altro. Su questo credo che

possiamo essere d'accordo tutti. E fu un male il porre la facoltà dell'opzione senza prima assicurarsi che vi fosse la possibilità di un trattamento assicurativo per i dipendenti di cui si tratta.

Due diversi impegni, dunque, non potrebbero essere assunti e lo Stato non può neanche in via sussidiaria intervenire a coprire il rischio assicurativo in quanto permanga la pensione.

Io trovo, quindi, che il comma è inutile. Abrogandolo si chiarisce il rapporto fra i dipendenti della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta e lo Stato: i dipendenti sapranno con chiarezza che il loro rapporto comporta, non l'assicurazione, ma la pensione. Perciò voterò per la soppressione del comma dell'articolo 5.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Faccio notare anzitutto all'onorevole Bottonelli che sopprimendosi il comma rimane integro l'articolo 37 del decreto n. 484, che prevede l'obbligo dell'assicurazione dei dipendenti, da parte delle associazioni; quindi le norme che stabiliscono per la Croce Rossa e per l'ordine di Malta l'impegno ad assicurare contro le malattie i propri dipendenti, rimangono. Si vuole abrogare semplicemente il comma dell'articolo 5, che prevede la facoltà di opzione. Noi togliamo così un nesso di rapporto fra questi due istituti, che sono stati evidentemente legati insieme per analogia di considerazioni, in quanto si tratta di condizioni legate ad un'assicurazione per il tempo di guerra e ad un'assicurazione prevista per il tempo di pace. Quindi, noi non tocchiamo per nulla i diritti precostituiti del personale della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta. L'unico diritto che si toglie è quello di opzione, il quale di fatto non si è mai esercitato, perchè non c'è rapporto fra una condizione bellica e una condizione di pace. Senonchè, se qualcuno di questi dipendenti, data l'esistenza di questa norma, intendesse valersi della facoltà di opzione, verrebbe a costringere le associazioni a sovraccaricarsi di un obbligo veramente sproporzionato.

All'onorevole Vocino, che pensa che ci sia stato un motivo recondito all'origine di questa proposta di soppressione, io dirò che anziché di un motivo recondito, mi sembra si debba parlare di un calcolo inesatto che ha dato motivo alla norma; perciò oggi si cerca di riparare a questa inesattezza.

ORTONA. L'onorevole relatore ha fatto cenno ad un obbligo incombente alle associazioni (a norma del decreto del 1936 e della legge del 1938) di assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni e contro le malattie. Dalla relazione del Governo si desume che quest'obbligo non è stato osservato interamente dalle due associazioni, in quanto mentre è stata prevista l'assicurazione infortuni, non è stata prevista, per una ragione o per l'altra, l'assicurazione malattie. Di modo che si comprende il senso del decreto del 1936, il quale veniva a riparare in parte ad un obbligo non assolto da parte delle associazioni. In un primo tempo si sono alleviate le associazioni da quest'obbligo non assolto, lasciando però ai dipendenti la facoltà di optare per l'altro diritto riconosciuto dai decreti del 1936 e 1938. Perciò si tratterebbe della limitazione di un diritto eseguita in due tempi. Se esiste veramente quest'obbligo da parte delle due associazioni e quest'obbligo non è stato rispettato, l'unica conclusione è che l'obbligo stesso imposto dalle leggi del 1936 e del 1938 dev'essere rispettato. Sarebbe forse opportuno conoscere il testo dell'articolo 37 del decreto n. 484.

ZACCAGNINI, *Relatore*. L'articolo 37, se ben ricordo, è composto di due commi: il primo riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per il servizio prestato in tempo di pace; il secondo prevede invece l'assicurazione per il servizio prestato in tempo di guerra, e stabilisce che quest'ultimo è considerato come servizio reso allo Stato. La confusione è derivata dal fatto che si è proposta una opzione fra il trattamento previsto nel primo comma dell'articolo 5, che in termini generici riconosce questo servizio come servizio di guerra, collegandolo col primo comma dell'articolo 37 del decreto n. 484 che disciplina l'assicurazione per il servizio prestato in tempo di pace; per cui, oggi, in concreto, si è creata la possibilità, illogica secondo me, di optare in base ad un servizio che, mentre viene riconosciuto come servizio prestato allo Stato in tempo di guerra, dà però facoltà di giovarsi di condizioni assicurative previste per il tempo di pace.

ROVEDA. Ho l'impressione che qui, non si sia chiarito un particolare importante; perché mi risulta – personalmente – che un infermiere della Croce Rossa, che fu catturato dai tedeschi, si ammalò di tubercolosi e incassò soltanto le normali sue competenze. Durante la malattia, non ebbe mai un aiuto da parte della C. R. I. con la forma assicurativa (ecco perché penso che questa forma assicurativa non sia stata osservata) mentre di recente ottenne la pensione come tutti gli

altri. In sostanza, questa forma assicurativa non risulta venga data dalle due associazioni, per cui viene frustrata la disposizione di legge.

VALENTI. Non dobbiamo dimenticare che i rapporti che corrono tra i dipendenti e le due associazioni sono rapporti di volontarietà e che questi rapporti sono in relazione al servizio particolare, che è stato disposto come servizio di guerra dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736. Evidentemente queste forme assicurative non sono state rese possibili, in quanto le compagnie di assicurazione – data l'età e le condizioni fisiche di coloro che sono dipendenti da queste due associazioni (per lo più hanno un'età intorno ai cinquant'anni, e non tutti – è già stato rilevato – hanno una perfetta capacità fisica) – farebbero condizioni così onerose da non poter essere sopportate dai due Enti. Vogliamo che vi provveda lo Stato? Ma lo Stato non vi ha interesse...

ROVEDA. Non lo Stato deve provvedervi, ma le associazioni.

VALENTI. Non mi pare che le associazioni possano essere gravate eccessivamente in quanto non sarebbero più in grado di rendere servizi adeguati.

BOTTONELLI. Ritengo, che eliminare una condizione di vantaggio per questi dipendenti, quale è l'abrogazione della opzione, non sia provvedimento da adottarsi.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Bottonelli, che è chiaro che dovremmo abolire una disposizione che permette di scegliere fra l'uno o l'altro beneficio. Ma, è pure evidente che questa facoltà non è stata mai esercitata. Ora, mantenendone possibile l'esercizio, benchè fino ad oggi il personale non ne abbia mai voluto beneficiare, noi a conti fatti verremmo a gravare di oneri troppi forti le associazioni interessate, che non sono associazioni a carattere speculativo.

BOTTONELLI. Se le associazioni non lo possono fare, provvederà lo Stato!

ZACCAGNINI, *Relatore*. Questa è una ipotesi. Lo Stato non può assumersi per lo stesso servizio due oneri diversi: quello assicurativo e quello di pensione.

BOTTONELLI. Ripeto che se le due associazioni non possono assolvere questo servizio anche con le forme assicurative, questo potrebbe farlo lo Stato.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrei ripetere quanto è stato detto dall'onorevole Relatore, e dagli altri oratori che hanno parlato per l'accoglimento di questo progetto di legge, già approvato dal Senato, né ripeterò quanto leggesi nella relazione che accompagna il progetto stesso. Però, vorrei cercare di tranquillizzare coloro che si sono manifestati contrari al provvedimento, facendo presente che il diritto di opzione, comporta un giudizio di convenienza tra un trattamento economico ed un altro: trattamento economico che è certo per quanto riguarda la pensione e viceversa non è determinato per quanto riguarda la forma assicurativa. Infatti, il trattamento di pensione è regolato dalla legge, il trattamento assicurativo varia in dipendenza delle modalità contrattuali concordate. Teoricamente è perfettamente ammissibile che le due associazioni, il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Croce Rossa, stipulino contratti di assicurazione; ma pagheranno secondo le loro possibilità i premi e le indennità. In tal modo, il trattamento assicurativo sarà tàlmente irrisorio che non converrà a nessuno chiederlo. In effetti, dal 1946 ad oggi, a nessuno è convenuto. Né possiamo obbligare le due associazioni a fissare in misura elevata i premi che dovranno corrispondere alle compagnie di assicurazione nell'intento di garentire agli interessati un trattamento più vantaggioso di quello che si può ottenere con la pensione. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Bottonelli non possano avere fondamento.

Invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione Italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

VOCINO. Le considerazioni fatte dall'onorevole Relatore, dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa e dal collega Valenti, potrebbero essere plausibili, però non mi hanno convinto; in questa incertezza, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Ne comunico il risultato:

Presenti	32
Astenuto	1
Votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI